

- IMMSI S.p.A. -

**Procedura per la gestione del Registro delle persone che
hanno accesso ad Informazioni Privilegiate**

*Adottata con delibera del CdA del 24 marzo 2006
e successivamente modificata in data 20 dicembre 2012*

1. Premessa

L'art. 115-*bis* del D.Lgs. 58/98 come successivamente modificato (“**TUF**”) stabilisce l'obbligo per gli “*emittenti quotati e i soggetti da questi controllati, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto*”, di istituire e gestire un registro (il “**Registro**”) delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate così come definite ai sensi degli artt. 114 e 181 del TUF (le “**Informazioni Privilegiate**”).

Per “*Informazione Privilegiata*”, si intende “*un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari*”.¹

Gli obblighi di istituzione e tenuta del registro sono finalizzati ad incentivare gli operatori a prestare una maggiore attenzione al valore delle “**Informazioni Privilegiate**” e, quindi, a stimolare la costituzione di adeguate procedure interne per monitorare la circolazione delle stesse prima della loro diffusione al pubblico. La disciplina di cui all'art. 115-*bis* del TUF - e la relativa disciplina di attuazione contenuta negli artt. 152-*bis*, 152-*ter*, 152-*quater* e 152-*quinquies* del Regolamento Consob 11971/99 come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”) – è altresì finalizzata ad agevolare l'Autorità competente nello svolgimento delle indagini di *insider trading*.

2. Soggetti obbligati alla istituzione e tenuta del Registro

In conformità al più generale approccio del TUF, la disciplina in esame trova applicazione nei confronti:

- (i) dell'emittente quotato;
- (ii) dei “*soggetti da questi controllati*”: tale obbligo grava pertanto sui soggetti controllati², a norma dell'art. 93 del TUF, ma solo nei limiti delle Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente l'emittente quotato: pertanto, con riferimento alle società controllate, rilevano tutte le informazioni che possono essere considerate di carattere privilegiato per Immsi S.p.A. (di seguito anche “**Immsi**” o la “**Società**”), alla luce della significatività delle attività delle predette società controllate;

¹ Si precisa che, ai sensi dello stesso art. 181 TUF, un'informazione è di carattere preciso se si riferisce a un complesso di circostanze o eventi già verificatisi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificheranno. E' pertanto necessario provvedere alla registrazione delle persone che dispongano delle informazioni privilegiate relative sia ad eventi o complessi di circostanze già verificatisi, per i quali, pertanto, si realizza l'obbligo della diffusione al pubblico, sia ad eventi o complessi di circostanze di probabile realizzazione.

² La società controllata è tenuta all'istituzione del Registro, qualunque sia la “rilevanza” della stessa (quindi non sono state individuate delle soglie quantitative di valore della partecipazione nella controllata al di sotto delle quali non sussiste l'obbligo di istituzione del Registro).

(iii) delle “*persone che agiscono in loro nome o per loro conto*”, tra i quali si ricomprendono:

- la società di revisione³;
- i consulenti (studi legali, intermediari, commercialisti, etc.);
- le banche che organizzano e attuano programmi di finanziamento dell'emittente la cui esistenza è da ritenere rilevante per la stabilità finanziaria dell'emittente ovvero che comportano anche la prestazione di attività di consulenza (finanziamenti strutturati, finanziamenti destinati alla ristrutturazione del debito, finanziamenti collegati ad altre operazioni straordinarie, etc.);
- i soggetti abilitati in qualità di aderenti a consorzi di collocamento e garanzia per l'emissione di strumenti finanziari, con esclusione dell'ordinaria attività di trading nell'ambito dello svolgimento dei servizi di intermediazione.

3. Criteri per l'individuazione delle persone da iscrivere

Devono essere iscritte nel Registro le persone che (i) hanno accesso su base regolare o occasionale a Informazioni Privilegiate, quando (ii) tale accesso avviene in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del Registro.

Per quanto riguarda il requisito *sub* (i), si precisa che l'accesso ad Informazioni Privilegiate è ovviamente la circostanza che fa sorgere l'obbligo di iscrizione nel Registro e la legittimità della stessa iscrizione, anche se detto accesso sia soltanto occasionale.

In particolare, è possibile distinguere tra:

- accesso cd. “regolare”: è il caso, ad esempio, dei soggetti che, per le funzioni svolte nell'emittente e sulla base delle procedure interne adottate dall'emittente per la circolazione delle informazioni, hanno accesso, in via ordinaria, a particolari categorie, tipi o gruppi di Informazioni Privilegiate;
- accesso cd. “occasionale”: è il caso, ad esempio, dei soggetti che si occupano di specifiche Informazioni Privilegiate relative ad un determinato progetto ovvero dei soggetti che sono entrati in possesso di una Informazione Privilegiata a cui, per le funzioni svolte nell'emittente e sulla base delle procedure interne adottate dall'emittente per la circolazione delle informazioni, di regola non hanno accesso.

Per quanto riguarda il requisito *sub* (ii), le persone che devono essere iscritte nel Registro sono solo quelle che lavorano “*per*” il soggetto obbligato in virtù di un contratto di lavoro o altro, ovvero quelle che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate “*in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte*”. Quindi il soggetto obbligato deve indicare nel Registro solo le persone che lavorano “*per*” lo stesso e non, ad esempio, le controparti di un'operazione.

³ Si tratta di soggetti che, pur trovandosi in una sorte di posizione di “indipendenza” rispetto all'emittente, vengono comunque remunerati dall'emittente medesimo.

3.1 Persone di Immsi che sono inserite nel Registro in via ordinaria

Si considerano persone che hanno accesso in via ordinaria ad Informazioni Privilegiate e, in quanto tali, sono iscritte in via regolare nel Registro i soggetti che rivestono in Immsi le cariche o funzioni di seguito indicate:

- a) gli Amministratori, i Sindaci Effettivi, il Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- b) i Dirigenti alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato;
- c) i Dirigenti alle dirette dipendenze dei soggetti indicati alla lettera b);
- d) i Responsabili di Linea, di Area e di Funzione.

3.2 Ulteriori persone da inserire nel Registro

Le persone di Immsi indicate al precedente paragrafo 3.1, che hanno accesso in via ordinaria a Informazioni Privilegiate, devono individuare: (a) i soggetti terzi (ad esempio la società di revisione e/o i consulenti legali, fiscali, etc.) che possono avere accesso a Informazioni Privilegiate, e (b) quali ulteriori persone, all'interno della propria struttura, possono avere accesso a Informazioni Privilegiate, chiarendo, per entrambe le categorie, se tale accesso avviene in via regolare ovvero occasionale.

3.3 Persone dei soggetti controllati da inserire nel Registro

Allo scopo di consentire alle società facenti parte di un gruppo di organizzarsi in modo che il Registro sia istituito e gestito in modo unitario e accentrato, il Regolamento Emittenti prevede la possibilità di delegare ad altra società del gruppo l'istituzione, la gestione e la tenuta del Registro.

Condizione per l'istituzione e gestione del "Registro di Gruppo" è l'adozione di politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle Informazioni Privilegiate che consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi connessi.

Per quanto concerne il Gruppo Immsi, le disposizioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 trovano applicazione anche presso i soggetti controllati (cfr. punto 2.(ii) che precede), fatti salvi i necessari adattamenti in relazione alle strutture organizzative aziendali presenti nei rispettivi organigrammi.

In particolare, nel Registro tenuto presso Immsi dovranno essere indicate le persone di cui la stessa sa, per esperienza diretta, che hanno accesso a Informazioni Privilegiate, rimanendo in capo a ciascun soggetto controllante/controllato l'istituzione di un'apposita procedura e la nomina di un responsabile deputato a canalizzare, verso Immsi, l'elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate che riguardano Immsi stessa e pertanto da inserire nel Registro.

Si specifica che

con riferimento alle società controllate rilevano tutte le informazioni che possono essere considerate di carattere privilegiato per la controllante quotata, alla luce della significatività delle attività delle predette società controllate.

4. Ruoli e responsabilità nel processo di gestione del Registro

Di seguito sono illustrati i ruoli e le responsabilità delle strutture coinvolte nel processo di gestione del Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate.

L'Ufficio Legale e Societario di Immsi conserva il Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, curandone le iscrizioni ed i relativi aggiornamenti. Inoltre, effettua il monitoraggio delle Informazioni Privilegiate presenti nel Registro, verificandone la correttezza con i Soggetti Fornitori come di seguito descritti.

Per Soggetti Fornitori agli effetti della presente Procedura si intendono:

- le persone di Immsi indicate al paragrafo 3.1 che, in virtù di quanto previsto nel paragrafo 3.2 e secondo le modalità ed i criteri ivi indicati, sono deputate a trasmettere all'Ufficio Legale e Societario di Immsi le informazioni relative alle persone da iscrivere nel Registro;
- i responsabili di ogni soggetto controllato deputati, secondo quanto previsto nel paragrafo 3.3, a canalizzare verso l'Ufficio Legale e Societario di Immsi le informazioni relative alle persone da iscrivere nel Registro.

I Soggetti Fornitori sono responsabili della qualità delle informazioni comunicate, assicurandone la completezza ed il tempestivo aggiornamento.

5. Modalità di funzionamento del Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate

La disciplina regolamentare lascia ampia libertà circa le modalità di organizzazione e gestione del Registro, stabilendo soltanto che il Registro deve essere *“tenuto con modalità che ne assicurano un’agevole consultazione ed estrazione di dati”* (art. 152-bis, comma 1, Regolamento Emittenti) e che i soggetti obbligati devono dare evidenza dei criteri adottati nella tenuta del Registro e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti (art. 152-bis, comma 3, Regolamento Emittenti).

Il Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate è costituito in maniera accentrata presso Immsi, adottando il “criterio nominativo”, sulla base del quale, ad ogni persona iscritta nel Registro si associano tutte le specifiche Informazioni Privilegiate alle quali ciascuna persona ha accesso. In particolare il Registro è tenuto, su supporto informatico, protetto da password segreta, a cura dell'Ufficio Legale e Societario di Immsi.

Conseguentemente nel Registro vengono inserite, in via regolare e/o occasionale al verificarsi di particolari eventi, le persone indicate nei paragrafi 3.1 e 3.2 sia con riguardo a Immsi che con riferimento ai soggetti controllati.

Ai sensi dell'art. 152-ter Regolamento Emittenti, il Registro deve essere aggiornato quando:

- cambia la ragione per cui la persona è stata iscritta nel Registro;
- una nuova persona deve essere iscritta nel Registro;
- occorre annotare che una persona iscritta nel Registro non ha più accesso a Informazioni Privilegiate e a partire da quando.

Sarà cura dell'Ufficio Legale e Societario conservare e aggiornare il Registro sulla base delle informazioni fornite dai Soggetti Fornitori.

I dati relativi alle persone iscritte nel Registro sono conservati per cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento (art. 152-quater Regolamento Emittenti).

5.1 Contenuto dell'iscrizione

Sulla base delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Fornitori, l'Ufficio Legale e Societario di Immsi iscrive nel Registro le seguenti informazioni:

- (1) numero di registrazione;
- (2) data di iscrizione della persona nel Registro;
- (3) identità della persona⁴ che ha accesso a Informazioni Privilegiate:
 - in caso di persona fisica è sufficiente il nome, il cognome, l'indirizzo e il codice fiscale;
 - nel caso di persona giuridica, ente o associazione di professionisti dovranno essere indicati, oltre alla ragione sociale, la sede legale e il numero di Partita IVA, anche i dati anagrafici di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate;
- (4) società di appartenenza e tipologia di rapporto con Immsi o con i soggetti controllati;
- (5) motivo per cui la persona è iscritta nel Registro, specificando se si tratta di iscrizione regolare o occasionale;
- (6) data di invio all'interessato della comunicazione di avvenuta iscrizione;
- (7) aggiornamento e motivo dell'aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro;
- (8) data di ogni aggiornamento delle informazioni già inserite nel Registro;
- (9) data di invio all'interessato della comunicazione di avvenuto aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro;

⁴ In sede di illustrazione della disciplina, la Consob ha osservato che la circostanza di essere iscritti nel Registro costituisce un dato personale ai sensi della normativa sulla *privacy*, ma non annoverabile nell'ambito della categoria dei dati sensibili, né in quella dei dati giudiziari così come definiti dal D.Lgs.196/2003.

- (10) cancellazione e motivo della cancellazione dal Registro;
- (11) data di cancellazione della persona dal Registro;
- (12) data di invio all'interessato della comunicazione dell'avvenuta cancellazione dal Registro;
- (13) denominazione del Soggetto Fornitore da cui proviene l'informazione;
- (14) data di ricevimento della comunicazione da parte del Soggetto Fornitore.

Al fine di identificare in maniera univoca le informazioni inviate, i Soggetti Fornitori devono comunicare almeno i dati di cui ai predetti punti nn. (3); (4); (5); (7) e (10) da iscrivere a Registro, con riferimento a ciascuna persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e in rapporto alle circostanze dell'iscrizione, ovvero del relativo aggiornamento o cancellazione.

Le comunicazioni sono trasmesse per iscritto dai Soggetti Fornitori all'Ufficio Legale e Societario di Immsi che provvede a riportare le informazioni nel Registro. Ove l'Ufficio Legale e Societario di Immsi riscontri la mancanza di uno o più dati, provvede a contattare i Soggetti Fornitori i quali avranno cura di comunicare tempestivamente i dati mancanti.

6. Comunicazione della Procedura

Ai sensi dell'art. 152-*quinquies* del Regolamento Emittenti, l'Ufficio Legale e Societario di Immsi provvede ad informare tempestivamente, con apposita comunicazione scritta, le persone iscritte nel Registro:

- (i) della loro iscrizione nel Registro e degli aggiornamenti che li riguardano, compresa l'eventuale cancellazione;
- (ii) degli obblighi che derivano dall'aver accesso ad Informazioni Privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-*bis* della Parte V del TUF o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.

7. Trattamento dei dati personali

Per le finalità di cui alla presente procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle persone iscritte nel Registro. Tali persone sono pertanto tenute ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:

- (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;

- (c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- (d) i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003;
- (e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del responsabile:
 - Titolare: Immsi S.p.A., con sede legale in Mantova, Piazza V. Pareto, 3;
 - Responsabile: Andrea Paroli, c/o Immsi S.p.A. – Piazza V. Pareto, 3 Mantova.

Con la consegna all'Ufficio Legale e Societario della comunicazione di cui al precedente punto 6, debitamente sottoscritta da parte del soggetto interessato, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del D.Lgs. 196/2003.

8. Modifiche e integrazioni

Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione di Immsi, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

9. Violazioni della Procedura

Ai sensi dell'art. 170-*bis* del TUF (Ostacoli alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob): "Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da Euro diecimila ad Euro duecentomila".

L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali (artt. da 184 a 187 del TUF) e amministrativi (artt. 187-*bis*, 187-*ter*, 187-*quater* e 187-*sexies* del TUF) e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi degli articoli 187-*quinquies* del TUF e 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001.

10. Entrata in vigore

Le disposizioni della presente Procedura sono entrate in vigore con efficacia cogente a far data dal 1° aprile 2006.

In sede di prima applicazione della Procedura, i termini stabiliti per gli adempimenti a carico dei Soggetti Fornitori nonché dell'Ufficio Legale e Societario di Immsi decorrono dalla data di adozione della presente Procedura da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito *internet* della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione.